



Al Prefetto della Provincia di Belluno

PREMESSO che dal giorno 8 febbraio 2021 al giorno 21 febbraio 2021 avranno luogo a Cortina d'Ampezzo i Campionati del Mondo di Sci alpino;

RILEVATO che il raggiungimento delle zone interessate dalla manifestazione è garantito dalla S.S. 51 di "Alemagna", che costituisce l'unico accesso della rete viaria statale a Cortina d'Ampezzo;

RILEVATO che lungo la strada sopra citata si registra un importante volume di traffico, in particolare di mezzi pesanti, i quali devono peraltro obbligatoriamente transitare all'interno del centro abitato di Cortina d'Ampezzo;

RILEVATO che eventuali incidenti o avarie che dovessero occorrere a mezzi pesanti lungo la SS 51 di Alemagna, specie nei pressi dell'abitato di Cortina d'Ampezzo, richiederebbero interventi di recupero/rimozione degli stessi molto lunghi e non compatibili con le esigenze dei dispositivi di sicurezza predisposti in occasione dell'evento sportivo;

RILEVATO che lungo la SS 51 di Alemagna, nella zona in cui si terrà l'evento sportivo, si sono verificate abbondanti precipitazioni nevose che hanno determinato significativi disagi alla circolazione, specie dei mezzi pesanti;

RITENUTO pertanto di dover assumere ogni opportuno provvedimento volto a garantire in via prioritaria la transitabilità della predetta arteria stradale durante tutta la durata della manifestazione sportiva, al fine di prevenire possibili criticità che potrebbero ostacolare eventuali interventi di emergenza o operazioni di soccorso durante l'importante evento internazionale;

RITENUTO pertanto di assumere un provvedimento di limitazione al transito dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 ton., lungo la S.S. 51 nei tratti sotto indicati;

RITENUTO che detto provvedimento debba essere assunto anche in relazione ai sotto indicati tratti della SS 51 - bis e della SS 52 Carnica, al fine di prevenire i pericoli per la sicurezza della circolazione stradale derivanti dal prevedibile aumento del traffico pesante, lungo le citate arterie stradali, derivanti dall'adozione di provvedimenti limitati alla sola SS 51 di Alemagna;

RITENUTO di dover disporre opportune deroghe alle suddette limitazioni che tengano conto sia delle tipologie di veicoli e della merce trasportata sia della mancanza di itinerari alternativi alle strade statali sopra citate per i mezzi provenienti e/o diretti verso la provincia di Belluno e quelle con essa confinanti;

VISTO l'art. 6, comma 1, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice della Strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante

DECRETA:

Art. 1

(Limitazioni al transito dei veicoli aventi massa superiore a 7,5 t.)

1. Dalle ore 15 del 5 febbraio 2021 alle ore 22 del 21 febbraio 2021 è vietata la circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, lungo i seguenti tratti stradali:



Al Prefetto della Provincia di Belluno

- SS 51 di Alemagna dal km. 48 + 300 al km. 118+500;
 - SS 52 Carnica dal km 64 + 137 al km 110 + 200
 - SS 51 bis di Alemagna dal km 0+000 al km 12 + 480
2. Il presente decreto non si applica ai veicoli meglio specificati nell'art. 2 nonché a quelli destinati al trasporto delle merci indicate nell'art. 3
3. In deroga al comma 1, per tutta la validità del presente provvedimento (5 – 21 febbraio) è anche consentita, dalle ore 22 della domenica alle ore 15 del venerdì successivo, la circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t:
- aventi origine o destinazione nella provincia di Belluno;
 - aventi origine e destinazione nelle province, confinanti con quella di Belluno, ed in particolare di: Treviso, Vicenza, Trento, Bolzano, Udine e Pordenone.

Art. 2

(Categorie dei veicoli esentati dal divieto)

1. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 1, non trova applicazione, oltre che per i veicoli accreditati da Fondazione Cortina 2021, quale organizzatore della manifestazione, per i veicoli appartenenti ai seguenti soggetti:
- a) Forze di Polizia;
 - b) Forze Armate e Corpo delle Capitanerie di Porto;
 - c) Vigili del Fuoco;
 - d) Protezione Civile;
 - e) Croce Rossa Italiana;
 - f) Regioni ed altri Enti territoriali, anche in forma associata.
2. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 1, non trova, altresì, applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:
- a) fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
 - b) nettezza urbana e raccolta rifiuti;
 - c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
 - d) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.A., purché contrassegnati con l'emblema PT o con l'emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
 - e) servizi radiotelevisivi;
 - f) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;
 - g) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità.
3. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 1, non trova, altresì, applicazione per i veicoli ed i complessi di veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi:
- a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
 - b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;
 - c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di



Al Prefetto della Provincia di Belluno

- latte fresco;
- d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione;
 - e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico sia privato;
 - f) macchine agricole ai sensi dell'articolo 57 del codice della strada e macchine agricole eccezionali ai sensi dell'articolo 104 del medesimo codice, fermi restando la necessità dell'autorizzazione di cui al comma 8 del citato articolo 104, nonché il divieto di circolazione, ai sensi dell'articolo 175, comma 2, del codice della strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2 del medesimo codice.
4. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 1, non trova altresì applicazione nei seguenti casi particolari:
- a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
 - b) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
5. I veicoli di cui alle lettere a), b), e) e d) del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art.3

(Tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto)

1. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 1, non trova applicazione per i veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di merci, anche se circolano scarichi:
- a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili;
 - b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile;
 - c) giornali, quotidiani e periodici;
 - d) prodotti per uso medico;
 - e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP;
 - f) prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita:
 - 1) frutta fresca;
 - 2) ortaggi;
 - 3) fiori recisi;
 - 4) semi vitali non ancora germogliati;
 - 5) uova da cova con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto;
 - g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali;
 - h) prodotti per fronteggiare l'attuale emergenza da Coronavirus (COVID-19), tra i quali:
 - 1) dispositivi di protezione individuale, quali, a titolo esemplificativo, mascherine, dispositivi medici, camici, guanti monouso, visiere e tute protettive;
 - 2) prodotti per la prevenzione ed il trattamento, quali, a titolo esemplificativo, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - 3) prodotti per l'igiene di superfici, ambienti interni ed abbigliamento, quali, a titolo



Al Prefetto della Provincia di Belluno

esemplificativo, quelli finalizzati ai trattamenti di sanificazione, disinfezione, igienizzazione, detersione, sterilizzazione e pulizia.

2. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 1, non trova applicazione per i veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto:
 - a) pulcini destinati all'allevamento;
 - b) animali vivi destinati alla macellazione;
 - e) animali vivi provenienti dall'estero;
 - d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore.
3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere e), f) e g), nonché le merci di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art.4

(Esecuzione)

Le Forze di Polizia, l'Anas nonché tutti gli Ufficiali e agenti cui competono, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, i servizi di polizia stradale, sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, assicurandone la massima conoscibilità da parte di tutti gli interessati, nonché della vigilanza sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Avverso il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di Belluno (www.prefettura.it/belluno) è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di 60 o 120 giorni.

Belluno, 28 gennaio 2021

Il Prefetto
Bracco